



ART. 1 – Istituzione e disciplina del titolo di dottore di ricerca *honoris causa*

1. È istituito il titolo di dottore di ricerca *honoris causa*.
2. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* può essere conferito a persone che:
 - a) hanno conseguito la laurea;
 - b) si sono distinte per un percorso scientifico e/o professionale:
 - coerente con i valori dell'Università degli Studi di Verona;
 - di eccezionale rilievo in uno o più degli ambiti disciplinari del corso di dottorato;
 - c) hanno apportato allo sviluppo di uno o più degli ambiti disciplinari del corso di dottorato un contributo:
 - straordinario;
 - univocamente riconosciuto dalla comunità di riferimento;
 - coerente con gli obiettivi formativi del corso di dottorato di ricerca.
3. Ai fini del presente comma per “laurea” si intende:
 - laurea *ante* d.m. 509/99, laurea specialistica ex D.M. 509/1999, laurea magistrale ex d.m. 270/2004, laurea magistrale a ciclo unico oppure un titolo equipollente conseguito in un'Università estera
4. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* è conferito dal/dalla Rettrice su deliberazione motivata del Senato Accademico.
5. La deliberazione di cui al punto precedente è assunta dal Senato Accademico su proposta del Collegio docenti di un corso di dottorato di ricerca attivo e con sede amministrativa nell'Università degli Studi di Verona.
6. La proposta di cui al punto precedente:
 - è assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio docenti del corso di dottorato di ricerca;
 - deve essere congruamente ed adeguatamente motivata in relazione ai criteri di cui al comma 2 e di eventuali ulteriori criteri predeterminati in via generale ed astratta dal Collegio docenti del corso di dottorato di ricerca;
 - deve essere corredata da un recente e dettagliato curriculum del/della candidato/a al titolo di dottore di ricerca *honoris causa*;
7. Il titolo di dottore di ricerca *honoris causa* non attribuisce alcun diritto.